

*OGL*

*CEP*

*OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO  
REGIONALE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE  
PUGLIESE*

BOLLETTINO INFORMATIVO

*ANNO VI - NUMERO II*

## ***SOMMARIO***

### ***IN RILIEVO***

***Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.***

***Nota introduttiva e di approfondimento*** ***PAG. 3***

***Testo della Legge*** ***PAG. 19***

### ***IN FIERI***

***Proposta di Legge 31 maggio 2013, n. 266 “Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà”.***

***Nota introduttiva e di approfondimento*** ***PAG. 26***

***Testo della Proposta di Legge*** ***PAG. 34***

## ***FOCUS***

***Determinazione del Dirigente Ufficio Gestione Opere Pubbliche 2 dicembre 2013, n. 712*** “Art. 21 L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 - Sostegno agli Oratori Parrocchiali - Interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali. D.G.R. n. 852 del 03/05/2013. CUP Cumulativo B37B12000020002. Approvazione dell'Avviso Pubblico. Impegno di spesa di € 500.000,00”.

***Nota introduttiva e di approfondimento*** ***PAG. 38***

***Testo della Determinazione e dello Schema di Avviso Pubblico*** ***PAG. 54***

## ***IN RILIEVO***

***Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”.***

### **Nota introduttiva e di approfondimento**

1. *Introduzione.*
2. *Linee essenziali della Legge.*

1. *Introduzione.*

Nella rubrica *In Fieri* del Bollettino Anno V n. 5 è stata pubblicata e commentata la Proposta di Legge n. 202/2 luglio 2012, avente ad oggetto il “*Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)*”<sup>1</sup>.

Il testo ha successivamente proseguito e completato l’*iter* di approvazione e, in data 20 dicembre 2013, è entrata in vigore la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43.

---

<sup>1</sup> Il testo della Proposta di Legge è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ccl\\_new/documenti\\_diocesi/12/2013-08/29-29/PdL%20202%202012%20Contrasto%20al%20Gap.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ccl_new/documenti_diocesi/12/2013-08/29-29/PdL%20202%202012%20Contrasto%20al%20Gap.pdf); la nota introduttiva e di approfondimento è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ccl\\_reg\\_v3/allegati/730/Nota%20a%20PdL%20202%202012%20Contrasto%20al%20Gap.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ccl_reg_v3/allegati/730/Nota%20a%20PdL%20202%202012%20Contrasto%20al%20Gap.pdf).

Nel presente paragrafo saranno quindi esaminati i passaggi del percorso di approvazione compiutisi successivamente alla pubblicazione del citato Bollettino.

Nel successivo paragrafo, invece, verrà esaminato il testo approvato, dedicando particolare attenzione ai contenuti innovativi e modificativi, rispetto a quanto riportato nella predetta nota di commento, introdotti dalle Commissioni e dal Consiglio Regionale.

Alla data di pubblicazione del Bollettino Anno V n. 5, il testo era stato esaminato in sede referente dalla Commissione III – Sanità e Servizi sociali, nelle sedute del 7 maggio e 7 giugno 2013. L'esame del testo ha quindi avuto luogo in ulteriori 7 riunioni – tenutesi il 17 e 24 giugno, 1 e 15 luglio, 30 settembre, 14 e 28 ottobre 2013. In occasione di quest'ultima adunanza, con Decisione n. 51, il testo ha conseguito, all'unanimità dei presenti, parere favorevole<sup>2</sup>.

E' significativo rilevare, attraverso la comparazione tra il testo approvato in Commissione e quello approvato dalla stessa, l'introduzione di plurime e significative modifiche<sup>3</sup>.

Rinviando al secondo paragrafo per l'esame di merito delle disposizioni, emergono, per quanto attiene alla struttura dell'articolato

---

<sup>2</sup> Il testo integrale del parere è consultabile al seguente indirizzo [http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/III-decisione-51-IX/\\$File/III-decisione-51-IX.doc?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/III-decisione-51-IX/$File/III-decisione-51-IX.doc?OpenElement).

<sup>3</sup> Il testo elaborato dalla Commissione è consultabile al seguente indirizzo [http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/III-articolato-51-IX/\\$File/III-articolato-51-IX.doc?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/III-articolato-51-IX/$File/III-articolato-51-IX.doc?OpenElement).

normativo, integrazioni agli artt. 1, 3, 4 e 9 e l'introduzione *ex novo* degli artt. 7 e 10. Tali modifiche hanno trovato riscontro nella Relazione sottoposta dalla Commissione al Consiglio Regionale<sup>4</sup> che, ad esempio, reca menzione della introduzione di prescrizioni in ordine alle distanze delle sale da gioco da scuole, chiese, oratori e centri giovanili e sociali.

Assai più celere è stata, invece, l'approvazione da parte della Commissione Bilancio che, in un'unica seduta tenutasi l'11 novembre 2013, ha, con Decisione n.30, espresso unanime parere favorevole alla Proposta di Legge<sup>5</sup>.

Il testo è stato quindi sottoposto all'esame del Consiglio Regionale nelle sedute del 12 novembre<sup>6</sup> e del 5 dicembre 2013<sup>7</sup>: il dibattito si è contraddistinto per una pluralità di interventi e di ulteriori proposte integrative e modificative, sostanziatesi nella presentazione di ben 39 emendamenti, 21 dei quali accolti e confluiti nel testo approvato, all'unanimità, con Deliberazione n. 216 del 5 dicembre 2003. Le modifiche apportate hanno riguardato larga parte delle disposizioni già oggetto di

---

<sup>4</sup> Il testo integrale della Relazione predisposta dalla Commissione è consultabile al seguente indirizzo: [http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/III-relazione-51-IX/\\$File/III-relazione-51-IX.doc?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/III-relazione-51-IX/$File/III-relazione-51-IX.doc?OpenElement).

<sup>5</sup> Il testo integrale del parere è consultabile al seguente indirizzo [http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/I-decisione-30P-IX/\\$File/I-decisione-30P-IX.doc?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/I-decisione-30P-IX/$File/I-decisione-30P-IX.doc?OpenElement).

<sup>6</sup> Il resoconto della seduta del Consiglio Regionale è consultabile al seguente indirizzo [http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/9leg\\_seduta\\_89.html](http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/9leg_seduta_89.html).

<sup>7</sup> Il resoconto della seduta del Consiglio Regionale è consultabile al seguente indirizzo: [http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/9leg\\_seduta\\_92.html#odg1](http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/9leg_seduta_92.html#odg1).

riscrittura da parte della Commissione, nonchè altre contenute nella originaria formulazione della Proposta e, segnatamente, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In sostanza, il testo finale ha subito una diffusa ed articolata rivisitazione rispetto alle sue precedenti formulazioni.

L'approvazione della disciplina in esame è stata considerata un “...salto di qualità straordinario...” dell'intero Consiglio<sup>8</sup>. La scelta dell'Assemblea Regionale pugliese ha costituito, inoltre, motivo di contrapposizione con il Parlamento che, in sede di discussione della Legge di stabilità, aveva approvato una norma, poi venuta meno, recante penalizzazioni *sub specie* di tagli ai trasferimenti delle risorse dallo Stato agli Enti locali, per le Regioni ed i Comuni che approvassero provvedimenti contrari alla diffusione del gioco d'azzardo<sup>9</sup>.

La Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 è stata quindi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 169 del 20 dicembre 2013<sup>10</sup> e, per effetto della declaratoria di urgenza da parte del Consiglio Regionale,

---

<sup>8</sup> In questi termini si è espresso il Presidente del Consiglio Regionale, come riportato nel resoconto stenografico della seduta del Consiglio Regionale del 5.12.13, (consultabile nel testo integrale al seguente indirizzo: [http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/9leg\\_seduta\\_92.html#odg1](http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/9leg_seduta_92.html#odg1)) alla pagina 105.

<sup>9</sup> In ordine alla veemente reazione del Consiglio Regionale pugliese è possibile consultare il seguente link: <http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizie-nascoste/in-senato-legge-pro-azzardo-introna-la-puglia-dice-no-no679511/>.

<sup>10</sup> La Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7, recante “*Statuto della Regione Puglia*”, dispone, all'articolo 53 rubricato “*Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti*”, che “*Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione*”.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 dello Statuto della Regione Puglia, è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

## 2. *Linee essenziali della Legge.*

La Legge in esame è composta da 10 articoli, senza suddivisione in titoli o capi; la Proposta, invece, prevedeva 8 disposizioni.

In termini generali il *leit motiv* delle modifiche introdotte, così come risulta dall'esame del dibattito consiliare, è costituito dalla eliminazione delle prescrizioni che attribuivano funzioni e compiti ai Nuclei Operativi Specializzati, istituiti presso i Dipartimenti delle Dipendenze delle ASL. Tale mutamento scaturisce dall'esigenza, manifestata dall'Assessore al *Welfare*, di evitare che il conseguente impegno finanziario potesse incidere sulla spesa sanitaria e, in particolare, sul Piano di rientro dal *deficit* che la Regione Puglia ha sottoposto all'esame del Governo Nazionale. Di contro, è stato attribuito un ruolo centrale e qualificante ai Comuni.

Rimane immutata, anche nel testo definitivo, la correlazione esistente tra gli articoli 1 e 2, laddove il primo enuncia le finalità del provvedimento ed il secondo individua i conseguenti ambiti operativi.

Le plurime finalità individuate dalla disciplina vengono ricondotte entro tre tipologie generali.

Il primo gruppo di obiettivi, come si evince dalla lettera a), è costituito dal contrasto alla dipendenza da gioco, sia in via preventiva, sia *ex post*, attraverso la cura e la riabilitazione di coloro che risultino affetti da dipendenza patologica.

La lettera b) della norma enuncia finalità di carattere informativo, costituite dallo svolgimento di attività di divulgazione veritiera, trasparente e corretta circa i contenuti dei giochi e l'utilizzo responsabile del denaro.

Infine, ed in una prospettiva di lungo periodo, la Legge mira alla fondazione di una cultura del gioco "*misurato*" ed a ridurre, in tal modo, il rischio di cadere nello stato di dipendenza, secondo la formulazione della lettera c).

In corrispondenza quasi simmetrica con le finalità appena esposte, l'art. 2 enuclea gli ambiti di intervento della normativa.

La lettera a) prevede, infatti, la promozione di attività di prevenzione, contrasto e recupero da attuare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari, attraverso la collaborazione tra ASL e Comuni; la lettera b) riguarda, invece, la formazione ed educazione alle conseguenze derivanti dal gioco d'azzardo patologico; la lettera c), infine<sup>11</sup>, si rivolge agli operatori che dovranno svolgere interventi in materia di dipendenza da gioco con la previsione di attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento.

L'art. 3 individua gli Enti a cui è affidata l'azione di contrasto al gioco d'azzardo e fissa le relative competenze.

---

<sup>11</sup> Sulla lettera d) si veda, infra, la parte relativa all'associazionismo privato.

Vengono in considerazione, in ordine al primo aspetto, le Asl ed i Comuni, questi ultimi nella forma associata degli Ambiti territoriali.

Per quanto concerne, invece, le specifiche iniziative previste oltre alle campagne di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco – lett. a) – ed alle iniziative di informazione circa i servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali - lett. c) – appaiono particolarmente significative le previsioni delle lettere b) e d). La prima, infatti, consiste in un monitoraggio ad ampio spettro che coinvolge scuole, luoghi di formazione e di attività sportiva, diretto ad individuare situazioni di disagio sociale connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. La seconda, invece, prevede il necessario sostegno in favore dei soggetti coinvolti e dei familiari degli stessi, attraverso un servizio di consulenza legale, di supporto economico e psicologico, anche al fine di prevenire il ricorso a prestiti usurari. Così come anticipato all'inizio del presente paragrafo, è venuto meno il ruolo del Dipartimento delle Dipendenze e del Nucleo e Specializzato nella terapia e cura di pazienti affetti da ludopatia.

La disciplina in commento prevede, in aggiunta alle attività di natura pratico-operativo e di monitoraggio appena tratteggiate, anche una forma di controllo generale del fenomeno, da realizzare attraverso la istituzione, *ex novo*, dell' "*Osservatorio regionale sul G.A.P.*".

Tale Osservatorio, a norma dell'art. 4, ha sede presso la Giunta Regionale, in quanto organo di consulenza della stessa; ha durata coincidente con la legislatura regionale ed i suoi componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

Le più rilevanti modifiche rispetto alla Proposta di Legge attengono alla composizione dell'organo, notevolmente ampliata: oltre alla presenza di un rappresentante per ciascuna ASL, è stata prevista la partecipazione di tre Assessorati regionali - Salute, Formazione, Commercio - in forma diretta ovvero indiretta a mezzo di un delegato, di tre Consiglieri Regionali, di tre rappresentanti dei Comuni indicati dalla relativa associazione, di tre rappresentanti del Forum del terzo settore e, infine, di due esponenti dei Centri Servizio per il volontariato. Tutti i soggetti coinvolti nella materia potranno, dunque, fornire il proprio apporto e contributo.

Per quanto concerne le funzioni affidate all'Osservatorio, il comma 3 lett. a) precisa che lo stesso è chiamato a relazionare, con cadenza annuale, sull'esito dei monitoraggi svolti in sede di trattamento terapeutico delle persone affette da dipendenza; in qualità di soggetto consulente della Giunta è tenuto a formulare pareri e proposte; deve, infine, istituire un apposito numero verde con funzioni di assistenza e consulenza per la cura e la prevenzione del fenomeno.

Il medesimo articolo introduce poi, ai commi 5, 6 e 7, una forma peculiare di riconoscimento in favore degli esercizi commerciali, dei circoli privati e, in generale, dei locali deputati all'intrattenimento. E' prevista, infatti, l'istituzione di un marchio regionale, denominato "*Libero da slot*", assegnato ai gestori che rifiutino l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo; tale circostanza, inoltre, risulterà dall'apposito elenco istituito e tenuto dai Comuni di appartenenza.

Significativa espressione della finalità divulgativa ed informativa fissata dall'art. 1 lettere b) e c) e dell'ambito di intervento indicato dall'art.2 lettera b), è senza dubbio ravvisabile nella prescrizione dell'art. 5. La disposizione, infatti, attribuisce alla Regione il compito di indire una giornata in occasione della quale, attraverso il ruolo attivo del mondo della formazione pubblica – Università e Istituti scolastici –, svolgere opera di illustrazione, sensibilizzazione e prevenzione sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo. Si tratta di una norma introdotta *ex novo* dal Consiglio Regionale, in quanto non presente nella Proposta e nel testo della Commissione.

L'art. 6 della Proposta, lasciato immutato nel testo prodotto dalla Commissione, ha subito una parziale modifica da parte del Consiglio.

In primo luogo è stata variata la rubrica della norma con la sostituzione della "*Informazione*" alla "*Sorveglianza*" sanitaria nelle case da gioco.

E' stato ampliato il novero delle realtà tenute ad ospitare un'area informativa sugli apparecchi e congegni di gioco: l'obbligo sussiste non solo nei riguardi delle case da gioco e delle sale bingo ma anche nei riguardi di ricevitorie e agenzie ippiche. Tale prescrizione si sostanzia nella predisposizione di una nota informativa sul fenomeno, sui rischi correlati allo stesso, nonché sulla indicazione dei recapiti presso cui acquisire informazioni ed intraprendere le attività di supporto ai soggetti coinvolti ed ai nuclei familiari.

Una delle disposizioni maggiormente penetranti e qualificanti dell'intera disciplina, chiara manifestazione dell'intento di affrontare e limitare il fenomeno, è senza dubbio costituita dall'art. 7, norma introdotta *ex novo* nel corso dell'*iter* di approvazione dalla Commissione ed in seguito modificata dal Consiglio Regionale.

L'oggetto della disciplina, così come individuato dal comma primo, è duplice.

Il primo profilo discende dal richiamo ad una disposizione di rango nazionale, l'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/18.6.1931, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza: tale norma, collocata nel Capo II dedicato agli "*Esercizi Pubblici*", individua i requisiti in presenza dei quali gli apparecchi sono considerati idonei per il gioco lecito. Il secondo è individuato in "*...ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro...*". Entrambe le fattispecie, secondo la formulazione dell'articolo, sono soggette "*...al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti...*". La Legge Regionale, in altre

parole, attira nell'ambito della disciplina nazionale anche una ipotesi, quella delle vincite in denaro, non espressamente prevista e menzionata, allo scopo di contrastarne gli effetti.

Tale formulazione è, ad avviso di chi scrive, l'esito di un dibattito articolato e oscillante fra l'intento di approvare una normativa manifesto di contrasto al fenomeno pur attraverso norme a rischio di violazione della disciplina nazionale e l'opposta tendenza ad introdurre prescrizioni di efficacia pur limitata ma rispettose della normativa sovraordinata.

L'art. 7 comma 2 regola, invece, le fattispecie non riconducibili alla prescrizione del comma 1, ovvero sia forme di gioco con apparecchi elettronici che prevedano vincite in danaro. In tali casi è stabilito un divieto di carattere spaziale e tipologico: non possono essere concesse autorizzazioni in un raggio inferiore a 500 metri (determinato in base alla distanza pedonale più breve) dalle seguenti realtà che, per completezza, si riportano testualmente:

1. istituti scolastici di qualsiasi grado;
2. luoghi di culto;
3. oratori;
4. impianti sportivi;
5. centri giovanili;
6. centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
7. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

#### 8. strutture ricettive per categorie protette.

La prescrizione, inoltre, introduce la facoltà dei Comuni di individuare, sulla scorta di indici quali contesto e sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica, ulteriori luoghi definiti “*sensibil*” rispetto ai quali non può essere concessa l’autorizzazione. Sempre rimessa ai Comuni è la facoltà, da esercitare nel rispetto della normativa nazionale e nell’ambito degli strumenti di pianificazione, di fissare requisiti strutturali, architettonici e dimensionali per le sale da gioco.

Complementare alla misura appena illustrata è l’ulteriore divieto fissato dal comma 7 che preclude ogni forma di pubblicità in ordine all’apertura ovvero all’esercizio delle sale da gioco.

La norma pone altresì ben precisi obblighi nei riguardi del personale e di gestori ed esercenti dei locali. In primo luogo, quale esplicazione della finalità informativa fissata dall’art. 1 della Legge, il comma 5 introduce l’obbligo di frequentare corsi di formazione, organizzati dai Comuni d’intesa con le organizzazioni di volontariato e del privato sociale, aventi ad oggetto i rischi derivanti dai giochi e le misure a supporto dei soggetti in condizione di dipendenza; il comma 6 impone ai gestori di adempiere agli obblighi informativi previsti dal già esaminato art.6.

Il primo obbligo deve essere adempiuto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge; il secondo entro un anno dal medesimo *dies a quo*.

Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni, sono previste misure sanzionatorie particolarmente rigorose, enunciate nei commi 8 e 9.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo, nonché dallo stesso richiamate, è punita con una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 6.000,00 ed € 10.000,00. In caso reiterazione è inoltre prevista, quale sanzione accessoria di carattere amministrativo, la sospensione della attività da 10 a 60 giorni.

Il soggetto tenuto ad accertare la violazione ed irrogare la sanzione conseguente è il Comune territorialmente competente; le somme in tal modo raccolte sono inoltre assoggettate ad un vincolo di destinazione, i Piani di zona di ambito distrettuale che, ai sensi del già esposto articolo 3, costituiscono strumenti attuativi della normativa.

Le autorizzazioni emesse in applicazione della nuova disciplina hanno durata quinquennale, decorrenza dalla emanazione del relativo provvedimento e sono rinnovabili dopo la scadenza; per quanto attiene, invece, alle autorizzazioni in corso, il termine quinquennale decorre dall'entrata in vigore della disciplina in parola.

L'attuazione delle disposizioni non è demandata, in via esclusiva, ai soggetti pubblici.

Il ruolo dell'associazionismo privato trova un primo riconoscimento nell'art. 2, norma come detto dedicata agli ambiti di intervento e, in particolare, nella lettera d) che enuncia l'intento del legislatore di "...favorire..." le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel sociale e che svolgano nei luoghi di educazione, formazione e socializzazione una attività di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo.

Strettamente correlata a quella appena esposta è la previsione dell'art. 8, ai sensi del quale i soggetti pubblici - Comuni ed ASL – possono avvalersi dell'apporto e della collaborazione di soggetti ed organizzazioni private operanti nel sociale e delle associazioni di auto-aiuto e mutuo-aiuto che perseguono le specifiche finalità della normativa, precisate dall'art. 1, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Il corrispondente articolo della Proposta di Legge, non modificato dalla Commissione, non prevedeva l'intervento dei Comuni, contemplava quello dei Dipartimenti delle Dipendenze e consentiva la sottoscrizione delle convenzioni anche ad associazioni pubbliche.

Sul piano finanziario, infine, come di seguito meglio esplicitato, è previsto un apposito stanziamento in favore delle associazioni ed organizzazioni di volontariato.

La dotazione finanziaria del provvedimento è infatti fissata nell'art. 9, norma che ricalca pressoché fedelmente la originaria formulazione, con l'aggiunta del comma II ed una variazione concernente l'entità della somma stanziata.

Permane, infatti, la distinzione tra l'anno in corso ed i successivi esercizi finanziari; con riguardo al primo, è prevista l'istituzione di un apposito capitolo di spesa all'interno del bilancio di previsione della Regione, denominato in modo corrispondente all'intitolazione della Legge, il cui importo è stato elevato da € 100.000 ad € 150.000,00, con la precisazione che tale somma viene attinta dal "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione*".

Relativamente agli anni successivi, si rimette la determinazione della dotazione finanziaria alle Leggi di bilancio annuali e pluriennali.

Il comma secondo contiene una esplicita indicazione della destinazione, limitatamente alla somma di € 50.000, del finanziamento; tale importo dovrà essere stanziato in favore delle associazioni ed organizzazioni di volontariato che operino nel settore dell'usura e del gioco d'azzardo e che risultino maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale scelta viene ricondotta alla applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero sia la possibilità del cittadino, in tal caso in forma associata, di cooperare con le istituzioni per affrontare la problematica oggetto della disciplina in esame.

L'articolo 10, disposizione introdotta dalla Commissione III e confermata con uguale formulazione dal Consiglio Regionale, affronta la problematica, sempre delicata, della disciplina transitoria, ovvero sia applicabile ai soggetti già operanti sulla scorta del pregresso assetto normativo. Si dispone, al riguardo, che il rinnovo delle autorizzazioni

preesistenti è ammissibile “...a condizione che l’esercizio ottemperi...” – alle prescrizioni contenute nella Legge in esame. Tale impostazione consentirà un passaggio dilazionato nel tempo, ma comunque irreversibile, al nuovo regime normativo. Si segnala, al riguardo, la proposizione di un emendamento, respinto dal Consiglio Regionale, che prevedeva un censimento delle strutture esistenti e la sospensione, fino al 31 dicembre 2015 o al completamento del predetto censimento, della apertura di nuove sedi e della installazione di nuovi apparecchi<sup>12</sup>.

Si riporta, di seguito, il testo della Legge.

---

<sup>12</sup> Presentato dal Consigliere Roberto Ruocco. In sede di discussione è stato rilevato che l’emendamento presenta profili di incostituzionalità, perché prevede un intervento del legislatore regionale sul rilascio di autorizzazioni prevista da una norma di rango statale ed in una materia competenza esclusiva dello Stato, la pubblica sicurezza.

## **Testo della Legge**

### **Art. 1 Finalità**

1. Le finalità della presente legge sono dirette:

a) alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;

b) alla diffusione e alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo;

c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

### **Art. 2 Ambiti di intervento**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia:

a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell'ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;

b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;

c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;

d) favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all'educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.

### **Art.3 Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP**

1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

d) attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

### **Art. 4 Osservatorio e marchio regionale**

1. Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con un soggetto promotore tra quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;

b) l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;

c) l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;

d) tre consiglieri regionali;

e) tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;

f) tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia;

g) un rappresentante per ciascuna ASL.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. È istituito il marchio regionale "Libero da slot - Regione Puglia".

6. Il marchio "Libero da slot - Regione Puglia" è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Libero da slot - Regione Puglia".

### **Art. 5 Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo**

1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema “contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo” presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo.

### **Art. 6 Informazione sanitaria nelle case da gioco**

1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
- b) i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

### **Art. 7 Apertura ed esercizio dell'attività**

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati

principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6.

7. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 8 Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto**

1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

#### **Art. 9 Norma finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

#### **Art. 10 Norma transitoria**

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

## ***IN FIERI***

***Proposta di Legge 31 maggio 2013, n. 266 “Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà”.***

### **Nota introduttiva e di approfondimento**

1. *Introduzione.*
2. *Linee essenziali della Proposta di Legge.*

1. *Introduzione.*

La grave crisi economica, sociale ed occupazionale che ha investito l'Italia e la Regione Puglia, determinando forme diffuse di povertà e di disagio, ha indotto le forze politiche ed i Consiglieri Regionali, tanto di maggioranza, quanto di opposizione, a ricercare strumenti, anche innovativi, in grado di soddisfare i bisogni di tutti coloro che versino in stato di difficoltà.

Tale tematica ha, pertanto, formato oggetto di particolare interesse ed attenzione da parte dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale pugliese.

Nell'ambito dei provvedimenti diretti a fornire aiuto, sostegno ed agevolazioni ai soggetti bisognosi, sono stati esaminati, in particolare:

1. la Legge Regionale n.2/25 febbraio 2010, recante “*Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari*”, pubblicata e commentata nel Bollettino Anno II, n. 3, rubrica *In Rilievo*<sup>13</sup>;

2. la Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n.498 “*Programma Regionale di interventi per le Famiglie Numerose*”, pubblicata e commentata nel Bollettino Anno I, n. 4, rubrica *In Rilievo*<sup>14</sup>;

3. la Proposta di Legge n. 5528/20 aprile 2012, denominata “*Regione Puglia: attività di solidarietà e beneficenza realizzata attraverso il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari*”, pubblicata e commentata nel Bollettino Anno IV, n. 3, rubrica *In Fieri*.

Con specifico riferimento al testo da ultimo citato, è particolarmente significativo osservare ai fini della presente trattazione come il provvedimento, fin dalla intitolazione, sia rivolto alla distribuzione di generi alimentari in favore di persone che versino in stato di indigenza. Il

---

<sup>13</sup> Il testo della Legge Regionale è reperibile al seguente indirizzo: [www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2010-07/07-29/Legge\\_Regionale\\_n.2\\_25.2.2010.pdf.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2010-07/07-29/Legge_Regionale_n.2_25.2.2010.pdf.pdf); la nota introduttiva è reperibile al seguente indirizzo: [www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/303/Nota\\_introduttiva\\_alla\\_Legge\\_Regionale\\_e\\_n.2\\_25.2.2010\\_Fondo\\_person\\_e\\_non\\_autosufficienti.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/303/Nota_introduttiva_alla_Legge_Regionale_e_n.2_25.2.2010_Fondo_person_e_non_autosufficienti.pdf).

<sup>14</sup> Il testo della Deliberazione della Giunta Regionale è reperibile al seguente indirizzo: [www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2009-07/18-29/Delib\\_n\\_498\\_del\\_2009.doc.doc](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2009-07/18-29/Delib_n_498_del_2009.doc.doc); la nota introduttiva è reperibile al seguente indirizzo: [www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/278/Nota%20introduttiva%20Programma%20Oper%20le%20Famiglie%20numerose.doc.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/278/Nota%20introduttiva%20Programma%20Oper%20le%20Famiglie%20numerose.doc.pdf).

legislatore regionale, in sostanza, preso atto della gravità della situazione, ha delineato meccanismi diretti o indiretti per assicurare che un bisogno primario quale quello alimentare<sup>15</sup> sia, anche in circostanze difficili, soddisfatto.

Sebbene siano trascorsi quasi 2 anni dalla presentazione della Proposta, il sostrato economico e sociale di riferimento non risulta mutato, come dimostrato dalla circostanza che, in data 31 maggio 2013, è stato presentato<sup>16</sup> un testo avente ad oggetto “*Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà*”, acquisito al n. 9063 del protocollo del Consiglio Regionale della Puglia.

Il relativo *iter* di approvazione risulta, a tutt’oggi, in fase iniziale: la Proposta, dopo una sospensione procedimentale dovuta alla mancanza di copertura finanziaria, in data 19 luglio 2013 è stata assegnata, su richiesta del primo firmatario, alla Commissione VI (Politiche comunitarie - Lavoro - Formazione professionale) in sede referente ed iscritta all’ordine del giorno della seduta del 5 giugno 2013.

Ad oggi, non si ha notizia di ulteriori sviluppi in ordine alla trattazione del testo.

---

<sup>15</sup> Il testo della Proposta di Legge è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2012-07/10-29/PdL%20alimenti%205528%202012.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2012-07/10-29/PdL%20alimenti%205528%202012.pdf); la nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/402/Nota%20PdL%20alimenti%205528%202012.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/402/Nota%20PdL%20alimenti%205528%202012.pdf).

<sup>16</sup> Presentatori i Consiglieri Salvatore Negro, Euprepio Curto, Giannicola De Leonardis, Giuseppe Longo e Marcello Rollo.

In via preliminare rispetto all'esame delle singole disposizioni, è utile comprendere, alla luce delle indicazioni rinvenienti dalla breve Relazione introduttiva<sup>17</sup>, la *ratio* della Proposta.

Punto di partenza, come anticipato, è costituito dalla crisi economica nazionale ed internazionale e dagli effetti che la stessa produce sul piano sociale ed occupazionale, sotto forma di licenziamenti, difficoltà di accedere al mercato del lavoro, diffondersi delle forme contrattuali caratterizzate da minor durata e maggiore precarietà.

Le iniziative di aiuto e sostegno proposte a livello nazionale, quali il reddito di cittadinanza o il salario minimo garantito risultano, ad oggi, solo in fase di discussione, non ancora tradotte in alcun concreto provvedimento normativo.

L'intento dei proponenti in ambito regionale è, come enunciato espressamente, “...*alleviare il dramma di soggetti meno fortunati...*”, fornendo “...*un piccolo e concreto aiuto...*”, *sub specie* di “...*reddito con il quale far fronte alle esigenze primarie...*”. Il mezzo idoneo a tradurre gli obiettivi di principio in azioni concrete è costituito, sempre secondo la Relazione, da un fondo rivolto a disoccupati, persone e famiglie in difficoltà.

Concluso l'esame della Relazione, è ora possibile analizzare le singole disposizioni in cui è articolata la Proposta di Legge.

---

<sup>17</sup> Il testo della Relazione introduttiva è reperibile al seguente indirizzo: [http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/proposta-266A-IX/\\$File/proposta-266A-IX.doc?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9SagArchivio.nsf/(InLinea)/proposta-266A-IX/$File/proposta-266A-IX.doc?OpenElement).

## 2. *Linee essenziali della Proposta di Legge.*

La Proposta di Legge è composta da 10 articoli, senza alcuna suddivisione in titoli o capi.

L'art. 1 enuncia presupposti e finalità del testo, anticipati nel primo paragrafo della presente nota.

La disciplina trae origine, infatti, dalla situazione di crisi economica internazionale, nazionale e regionale e dagli effetti che la stessa produce sul piano occupazionale, *sub specie* di perdita dei posti di lavoro, e nelle famiglie, private dei necessari strumenti di sostentamento.

La Proposta di Legge in esame, al fine di affrontare una siffatta condizione di difficoltà della popolazione, attribuisce alla Giunta Regionale lo specifico potere di istituire due fondi.

La lettera b) dell'art. 1 prevede il fondo diretto all'erogazione di contributi a persone e famiglie.

Si tratta, come si evince dalla formulazione letterale, di uno strumento con una destinazione specifica e vincolata, costituita dai bisogni essenziali di vita quotidiana, quali spese mediche ed utenze (luce, gas, acqua) e per ulteriori bisogni eventualmente individuati dai Comuni.

Tale formulazione di carattere generale si specifica, poi, in una prescrizione di dettaglio contraddistinta da una tempistica predefinita e celere.

L'art. 8, infatti, affida ad un provvedimento della Giunta, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, l'individuazione e la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi.

L'*iter* di emanazione del provvedimento prevede il parere della competente Commissione consiliare, tenuta a pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. Si precisa che, ove il parere non sia reso nel predetto termine, la Giunta potrà prescindere dallo stesso.

La lettera a) dell'art. 1 prevede, invece, il fondo per l'erogazione di contributi a Comuni, enti strumentali e società partecipate degli stessi, per l'impiego di disoccupati.

Il contributo, pertanto, non è erogato al privato in forma diretta, come accade per il primo fondo indicato, bensì indiretta, per il tramite del Comune, o enti e società riferibili allo stesso che, quindi, assumono un ruolo determinante per la concreta operatività dello strumento.

Infatti, le attività finanziabili sono costituite da lavori di "...*pubblica utilità...*", di competenza comunale, ovvero individuati dai Comuni. Alcune tipologie vengono espressamente individuate dall'art. 3; si tratta di servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di pulizia e vigilanza delle aree archeologiche, di giardinaggio di aree pubbliche, di supporto alla raccolta differenziata, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni.

In secondo luogo, sono ammessi a disporre del finanziamento, ai sensi dell'art. 4, i Comuni che possano garantire una integrazione del contributo regionale, fissato in € 5.000.000,00, in misura non inferiore al 10%.

I Comuni, inoltre, devono avanzare tale richiesta in ragione delle proprie esigenze occupazionali e, ai sensi dell'art. 6, previo svolgimento di attività istruttoria diretta ad identificare i potenziali beneficiari.

In mancanza di tali presupposti, il contributo regionale non potrà essere erogato al Comune istante.

La Proposta, inoltre, identifica la tipologia di soggetti che possono ottenere il contributo dal Comune di riferimento. Deve trattarsi, ai sensi dell'art. 5 di disoccupati, a prescindere dalla causa:

- di età non inferiore ai 35 anni;
- che abbiano esaurito trattamenti di disoccupazione e di mobilità ordinaria ed in deroga;
- privi di trattamento pensionistico.

Si tratta, in altre parole, di predisporre una rete di protezione per i soggetti che non hanno alcuna tutela ulteriore.

E' altresì prevista una procedura, sia pure semplificata, di *report* in ordine all'utilizzo dei contributi erogati dal fondo a sostegno dei disoccupati: l'art. 9, infatti, dispone che i Comuni, con cadenza annuale ed entro il mese di gennaio, trasmettano un elenco recante indicazione dei soggetti occupati, dei contributi corrisposti e dei destinatari degli stessi.

Entrambi i fondi, precisa l'art. 2, possono altresì avvalersi dei contributi e delle donazioni di altri Enti pubblici e di soggetti privati.

La dotazione finanziaria del provvedimento è fissata dall'art. 10, norma che chiude la Proposta, in una misura particolarmente cospicua, € 20.000.000. Tale provvista complessiva è ripartita tra i due fondi individuati dall'art. 1 nella misura seguente:

- uno stanziamento di € 15.000.000 a favore del fondo per l'impiego di disoccupati, finanziato con risorse previste dal bilancio di previsione 2013 per le "*Politiche del lavoro*";

- uno stanziamento di € 5.000.000 a favore del fondo per le persone e le famiglie, finanziato con risorse previste dal bilancio di previsione 2013 per gli "*Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale*".

Tuttavia, come già segnalato nel primo paragrafo, proprio la mancanza di copertura finanziaria ha comportato una provvisoria sospensione dell'*iter* di approvazione del testo. E' pertanto ipotizzabile che gli stanziamenti indicati possano subire un significativo ridimensionamento.

Di seguito il testo della Proposta di Legge.

## **Testo della Proposta di Legge**

### **Art. 1**

Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale della Puglia e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:

a) istituire un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) dell'art.1;

b) istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà.

### **Art. 2**

I fondi di cui all'art.1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.

### **Art. 3**

I lavori di cui alla lettera a) dell'art.1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di pulizia e vigilanza delle aree archeologiche, di giardinaggio di aree pubbliche, di supporto alla raccolta

differenziata, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.

#### **Art. 4**

Il contributo di cui alla lettera a) dell'art.1, richiesto dal comune in relazione alle sue esigenze di impiego, è corrisposto dallo stesso, al lavoratore sino a un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.

#### **Art. 5**

Il contributo di cui all'art.4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un'età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 2 della l.n. 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." e successive modificazioni, e quello della mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell'articolo 7 della l.n. 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, e sia sprovvisto di trattamento pensionistico.

#### **Art. 6**

Le risorse del fondo di cui alla lettera b) dell'art.1 sono erogate ai comuni che provvedono all'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari.

### **Art. 7**

I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) dell'art.1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui all'art.4, possono graduarne l'ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.

### **Art. 8**

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art.1, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

### **Art. 9**

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l'elenco degli occupati dell'anno precedente, con l'indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) dell'art.1, nonché l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui alla lettera b) dell'art.1.

### **Art. 10**

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 20.000.000,00 iscritti, in termini di

competenza e cassa, al capitolo \_\_\_\_\_, UPB \_\_\_\_\_, dell'esercizio finanziario 2013, così suddivisi:

a) euro 15.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) dell'art.1, per l'esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb \_\_\_\_\_ "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013;

b) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) dell'art.1, per l'esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'upb \_\_\_\_\_ "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013.

## ***FOCUS***

***Determinazione del Dirigente Ufficio Gestione Opere Pubbliche 2 dicembre 2013, n. 712 “Art. 21 L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 - Sostegno agli Oratori Parrocchiali - Interventi per l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali. D.G.R. n. 852 del 03/05/2013. CUP Cumulativo B37B12000020002. Approvazione dell’Avviso Pubblico. Impegno di spesa di € 500.000,00”.***

### **Nota introduttiva e di approfondimento**

1. *Introduzione.*
2. *Linee essenziali dello Schema di Avviso Pubblico.*

1. *Premessa.*

Il provvedimento in esame ed il relativo Schema di Avviso Pubblico costituiscono il punto di approdo di un articolato percorso, normativo ed amministrativo, di cui è riportata menzione sia nella parte motiva del testo

normativo, sia nella parte introduttiva dell'Avviso e del quale è opportuno richiamare, anche in questa sede, i passaggi essenziali.

L'articolo 21 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 45<sup>18</sup>, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia*" ha previsto la concessione, in favore degli oratori parrocchiali dei Comuni con meno di quindicimila abitanti, di contributi per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche ed ampliamenti.

La disposizione ha fissato limitazioni in ordine al finanziamento erogabile, sia in valore percentuale - il contributo non può superare l'80% della spesa prevista - sia in valore assoluto - l'importo non può essere superiore ad € 50.000,00 - per ogni oratorio.

La norma, infine, ha provveduto ad istituire nel bilancio regionale un apposito capitolo di spesa, denominato "*Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche - art. 21 L.R. n. 45 del 28/12/2012*", con una dotazione finanziaria, per l'esercizio 2013, di € 500.000.

In esecuzione della disposizione appena citata, con Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 46, recante "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia*", è

---

<sup>18</sup> Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 189 del 31.12.2012.

stato previsto uno stanziamento di € 500.000,00 su un apposito capitolo di spesa – 511032 - del bilancio regionale<sup>19</sup>.

La fase attuativa delle citate disposizioni ha, tuttavia, subito un rallentamento, come evidenziato dalla presentazione al Consiglio Regionale, in data 2 maggio 2013, della Interrogazione n. 885, intitolata “*Fondi destinati agli oratori e alle Caritas diocesane pugliesi*” con la quale si rilevava come non fosse ancora stato “*avviato l’iter necessario e indispensabile per la preparazione e lo svolgimento dei bandi e delle procedure necessarie per permetterne l’accesso ai diretti interessati*”; in riscontro a tale richiesta, con Risposta scritta n. 533/14 giugno 2013, l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL e Lavori Pubblici ha chiarito che, fino a quel momento, la fase di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P. e di assunzione dell’impegno di spesa risultavano precluse dai “*...limiti di spesa imposti dal patto di stabilità...*”<sup>20</sup>.

Un nuovo impulso, sebbene non definitivo, alla concreta realizzazione della disposizione, è scaturito dalla Deliberazione n. 852/3 maggio 2013 della Giunta Regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

---

<sup>19</sup> Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 189 straord. del 31.12.2012, volume secondo, pag. 1076.

<sup>20</sup> Bollettino Anno VI Numero 1, rubrica *Retrospectiva*. Il testo della Interrogazione e della Risposta scritta sono consultabili al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2013-12/07-29/Interrog.%20e%20Risp.%20Fondi%20Caritas.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2013-12/07-29/Interrog.%20e%20Risp.%20Fondi%20Caritas.pdf); la nota introduttiva e di approfondimento è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/785/Nota%20a%20Interrog.%20e%20Risp.%20Fondi%20Caritas.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/785/Nota%20a%20Interrog.%20e%20Risp.%20Fondi%20Caritas.pdf).

Puglia n. 72 del 27 maggio 2013, che ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione per accesso al finanziamento<sup>21</sup>.

Tale Deliberazione, tuttavia, non ha concluso l'*iter* prodromico alla concreta accessibilità al finanziamento, poiché ha demandato al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici la pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l'assunzione dell'impegno di spesa e l'esecuzione di ogni altro necessario adempimento.

Ulteriore e necessario passaggio si è compiuto solo in data 26 novembre 2013, con la Determina n. 25 del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche che, "*...ai fini dell'impegno della somma di € 500.000,00 sul cap. 51132 del corrente Bilancio regionale...*", ha "*...assegnato la disponibilità finanziaria in termini di competenza*".

Sulla scorta di tutti i citati presupposti, in data 2 dicembre 2013 il Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche, con Determinazione n. 712, ha approvato l'Avviso Pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione degli "*Interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza,*

---

<sup>21</sup> Bollettino Anno V Numero IV, rubrica *In Rilievo*. Il testo della Deliberazione e dello Schema di Avviso Pubblico sono consultabili al seguente indirizzo [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_new/documenti\\_diocesi/12/2013-06/28-29/Del%20GR%20852%2013%20Oratori%20e%20Allegato%20A.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_new/documenti_diocesi/12/2013-06/28-29/Del%20GR%20852%2013%20Oratori%20e%20Allegato%20A.pdf); la nota introduttiva e di approfondimento ai due testi è consultabile all'indirizzo [http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci\\_reg\\_v3/allegati/678/Nota%20a%20Del%20GR%20852%2013%20Oratori%20e%20Allegato%20A.pdf](http://www.webregioni.chiesacattolica.it/ci_reg_v3/allegati/678/Nota%20a%20Del%20GR%20852%2013%20Oratori%20e%20Allegato%20A.pdf).

*l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli Oratori Parrocchiali*". In altre parole, le risorse finanziarie previste e stanziare dalle Leggi regionali *supra* citate risultano, finalmente, accessibili attraverso la procedura disciplinata dall'Avviso in esame.

Il citato Atto dirigenziale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 16 gennaio 2014, *dies a quo* da cui decorrono 60 giorni per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento. Il termine ultimo di partecipazione risulta, pertanto, il 17 marzo 2014.

Chiariti i presupposti normativi ed amministrativi che hanno condotto alla approvazione della Determinazione Dirigenziale, è ora possibile passare all'esame delle disposizioni che compongono lo Schema di Avviso Pubblico.

## *2. Linee essenziali dello Schema di Avviso Pubblico.*

Lo Schema di Avviso Pubblico presenta una struttura piuttosto agile: è infatti composto da soli 14 articoli e, per quanto non espressamente previsto e disciplinato, si avvale, come esplicitamente stabilito dalla norma di chiusura, della tecnica del rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Passando all'esame dei contenuti, viene in rilievo, in primo luogo, la dotazione finanziaria. Le risorse disponibili, come analiticamente ricostruito nel primo paragrafo, sono attinte dal cap. 51132 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed ammontano ad € 500.000,00. Tale disposizione,

peraltro, deve essere esaminata in combinato disposto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'ultimo comma dell'art.11, rubricato "*Modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo*", che subordina sia l'*an* che il *quantum* della erogazione alle risorse effettivamente disponibili in base ai vincoli ed ai limiti di spesa posti dal Patto di stabilità interno, ovverosia nazionale, a cui la Regione Puglia, al pari di ogni altra Regione, è assoggettata.

La individuazione dei soggetti beneficiari è affidata, come si evince dalla rubrica della disposizione, all'art.2. Possono concorrere a conseguire i finanziamenti regionali i soggetti, pubblici o privati, gestori di oratori annessi a parrocchie o luoghi di culto, ubicati in Comuni della Regione con meno di 15.000 abitanti<sup>22</sup>.

Appare utile soffermarsi sull'individuazione dei soggetti che, in base al tenore della norma, possono partecipare al bando.

Si prescrive, infatti, che l'Ente istante, pubblico o privato, "*...gestisca...*" l'oratorio.

Il riferimento alla gestione potrebbe, tuttavia, dar luogo a qualche incertezza in quanto il dato ricorrente e prevalente nelle realtà oratoriali è quello della proprietà in capo all'Ente ecclesiastico a cui si accompagna lo svolgimento diretto delle attività.

---

<sup>22</sup> Il dato di riferimento è, ai sensi del comma 2 dell'art.2, quello desumibile dal censimento I.S.T.A.T. 2011.

La gestione, invece, rimanda ad un rapporto con un soggetto terzo, diverso dal proprietario, ed appositamente formalizzato. Si auspica, pertanto, al fine di prevenire l'esclusione di alcune istanze, che la gestione sia intesa in senso da ricomprendere sia la gestione diretta del proprietario, sia la gestione affidata a terzi.

Parimenti deve dirsi in ordine al requisito della "...*annessione*..." che, a nostro avviso, dovrebbe essere inteso in senso funzionale e non rigorosamente spaziale, al fine di non escludere oratori che, pur essendo collegati in ragione dell'organizzazione e delle attività svolte ad una parrocchia ovvero ad un luogo di culto, non siano ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi.

Le tre tipologie di interventi finanziabili, già individuate dall'articolo 21 della Legge Regionale n. 45/2012 e ribadite dalla Deliberazione n. 852/3 maggio 2013 della Giunta Regionale, trovano definitiva conferma nell'art. 3 dell'Avviso, unitamente ad una puntuale indicazione delle limitazioni e delle spese escluse.

Si precisa, infatti, che adeguamento alle norme di sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche ed ampliamenti costituiscono fattispecie tassative, con conseguente esclusione di ogni diversa tipologia, ovvero di esecuzione delle stesse su beni diversi da quelli individuati nell'art.2.

Inoltre, tutti i predetti interventi, per essere ammessi a finanziamento, devono essere compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici.

Sono parimenti escluse dal finanziamento le spese non strettamente correlate ai lavori quali, ai sensi del numero 5 dell'articolo, quelle per ammende, sanzioni, penali, interessi da ritardo o contenziosi con le imprese esecutrici.

Tale limitazione consente di affermare, *a contrario*, la ammissibilità a contributo delle spese tecniche quali, ad esempio, progettazione, R.U.P., Direzione Lavori, in quanto non soltanto inerenti, ma strettamente necessarie per la realizzazione degli interventi in esame.

Non è ammesso, inoltre, il cumulo con altre sovvenzioni, quale ne sia la fonte, secondo il dettato del numero 4 dell'articolo.

In aggiunta alle limitazione tipologiche e contenutistiche fin qui esposte, l'articolo 4 pone vincoli concernenti l'entità del contributo erogabile.

Ogni istanza non può essere finanziata in misura superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo superiore ad € 50.000.

L'Avviso, in altre parole, richiede all'Ente istante di garantire un cofinanziamento in misura non inferiore al 20% dell'intervento proposto; il concorso alla spesa del soggetto proponente assume, in caso di ammissione, la veste di vero e proprio obbligo, così come esplicitato dall'art. 8 lettera a).

L'assegnazione del contributo segue, per così dire, un doppio binario in conseguenza della capienza delle risorse finanziarie regionali rispetto alle istanze presentate.

In caso positivo, tutte le domande ritenute ammissibili conseguiranno il finanziamento.

In caso negativo sorge, invece, l'esigenza di prevedere criteri di scelta tra le domande pervenute.

A tale precipua finalità assolve la prescrizione della nomina, da parte dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, di una Commissione che dovrà, in base alle priorità fissate dall'articolo 4 ed ai parametri e punteggi indicati dall'art. 5, formulare una graduatoria.

Il numero 4 dell'articolo 4 stabilisce una prima e determinante priorità, avente natura preliminare rispetto alla attribuzione dei punteggi indicati al successivo articolo 5: la graduatoria è formulata prendendo in esame esclusivamente gli interventi per i quali l'istante abbia predisposto e presentato la progettazione definitiva o esecutiva, con conseguente esclusione delle istanze dotate della sola progettazione preliminare.

La progettazione definitiva o esecutiva diviene, pertanto, criterio premiale, ove lo stanziamento regionale risulti sufficiente; si connota, invece, quale *conditio sine qua non* per la valutazione del progetto, nell'ipotesi di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento.

I punteggi attribuiti ed i parametri oggetto di valutazione da parte della predetta Commissione sono, in base all'art. 5, i seguenti:

a. un massimo di 10 punti è assegnato alla coerenza tra progetto e finalità della norma, ponendo specifico riguardo all'adeguamento del bene alle norme sulla sicurezza;

b. per quanto attiene, invece, agli interventi di ampliamento, una valutazione positiva verrà accordata ai progetti che, nella scelta dei materiali e delle soluzioni energetiche, attueranno le prescrizioni della Legge Regionale n.13/2008, recante "*Norme per l'abitare sostenibile*";

c. un massimo di 10 punti è assegnato in ragione delle risorse ulteriori, rispetto a quelle minime, destinate dal soggetto istante al cofinanziamento dell'intervento.

E' utile una breve riflessione sull'ultimo criterio richiamato. In base alla formulazione dell'art.5 nn. 1 e 2, nessun punteggio è attribuibile alle istanze che prevedano il cofinanziamento nella misura minima del 20%; di contro, il punteggio assegnato cresce, in modo proporzionale, con l'aumento della percentuale di cofinanziamento. Pertanto, la percentuale di cofinanziamento assurge anche a criterio di preferenza in caso di proposte che abbiano conseguito pari punteggio in graduatoria.

Si ribadiscono al riguardo, i dubbi e le perplessità già espressi in sede di esame dell'Avviso allegato alla Deliberazione n. 852/3 maggio 2013 della Giunta Regionale rilevando, anche in questa sede, come la preminenza attribuita al cofinanziamento comporti il rischio di penalizzare le realtà economicamente deboli e più bisognose di sostegno.

Nell'ipotesi residuale di parità di punteggio tra le due istanze, parità di cofinanziamento e risorse non sufficienti alla completa attuazione di entrambe, verrà operato un riparto delle somme disponibili tra i due interventi in proporzione all'importo del progetto.

La graduatoria, così come risultante dalla applicazione dei criteri, parametri e punteggi appena indicati, ammette gli interventi a finanziamento entro le risorse disponibili e, una volta approvata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici è pubblicata sul B.U.R. Puglia.

E' fatta salva la possibilità, in caso di rinuncia da parte di un beneficiario, dello scorrimento della graduatoria a vantaggio della prima domanda ammessa, valutata, ma non finanziata per carenza di fondi.

Le modalità di partecipazione all'Avviso trovano collocazione nell'art. 6.

Le istanze, da redigersi in conformità alla schema allegato alla Determinazione, possono essere presentate all'indirizzo indicato nell'articolo *pro manibus*, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel secondo caso, la data di riferimento per verificare la tempestività dell'invio è quella risultante dal timbro postale di partenza.

L'istanza, contenente l'impegno alla realizzazione dell'intervento anche nella parte cofinanziata, deve essere stata deliberata dall'organo competente, ovvero sia quello legittimato ad assumere impegni vincolanti nei riguardi dei terzi, ed essere corredata dagli elaborati progettuali.

La proposizione dell'istanza comporta, inoltre, l'accettazione di tutti gli obblighi stabiliti dall'Avviso, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo in commento.

L'art. 7 dell'Avviso fissa in 12 mesi, decorrenti dalla erogazione del primo acconto, il termine di esecuzione dei lavori.

Tale termine è suscettibile di proroga, per uguale periodo, in presenza di due presupposti:

- impedimento o ritardo non imputabile al beneficiario;
- valutazione di "ragionevolezza" in ordine alla possibilità che l'intervento vada a buon fine.

Si deve ritenere, pertanto, che la Regione debba valutare il motivo del ritardo, l'entità dei lavori eseguiti e, sulla scorta di tali elementi, accogliere o meno l'istanza.

Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza e di ammissione al finanziamento, l'art. 11 detta le modalità di erogazione e, contestualmente, di rendicontazione del contributo regionale.

In ordine al primo aspetto, la norma prevede 3 *tranches* di pagamento:

- il 10%, a titolo di anticipazione, erogato all'atto di ammissione al finanziamento;
- il 70%, quale secondo acconto, erogato a seguito della realizzazione del 70% del progetto ammesso;
- il saldo, pari al 20%, erogato a seguito della rendicontazione della totalità delle spese.

In ordine al secondo aspetto, le spese sostenute possono essere dimostrate tramite fatture quietanzate, mandati di pagamento o documenti equipollenti.

Le richieste di pagamento devono contenere una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti il rispetto della normativa in materia di lavori, contratti e tracciabilità dei pagamenti nonché l'elenco delle consulenze eventualmente affidate.

Particolare attenzione deve essere prestata agli obblighi che, ai sensi dell'art.8, il beneficiario assume nella attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

Oltre al già citato impegno concernente il cofinanziamento, previsto dalla lettera a), alla conservazione di tutta la documentazione concernente l'operazione, enunciata dalla lettera f), ed alla trasmissione alle Strutture Tecniche Provinciali del Servizio Lavori Pubblici della documentazione necessaria per ottenere i pagamenti delle rate e per la certificazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, secondo la lettera h), vengono in considerazione, nelle lettere da b) a f), una pluralità di disposizioni volte a garantire la piena legittimità, sotto ogni profilo, della iniziativa. La norma richiama, espressamente, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, quelle sul contrasto al lavoro irregolare, sulla tracciabilità dei pagamenti ed il codice dei contratti pubblici.

Correlati agli impegni assunti dal soggetto ammesso a finanziamento sono i controlli svolti dal soggetto erogante che possono sfociare, in caso di violazioni ed inadempimenti, nella revoca del contributo. Le norme che regolano tali aspetti sono gli articoli 9 e 10 dell'Avviso.

Ai sensi della prima disposizione, la Regione può esercitare, “*...in qualunque momento e fase...*”, a mezzo delle Strutture Tecniche Provinciali del Servizio Lavori Pubblici, verifiche e controlli in ordine allo stato di avanzamento, sia finanziario, sia fisico, dell'intervento.

Tali controlli postulano, pertanto, il correlativo impegno del beneficiario a consentire le verifiche *in loco* ed a conservare ed esibire tutta la documentazione, con particolare attenzione per le attestazioni delle spese sostenute.

La revoca del finanziamento discende dal verificarsi di plurime fattispecie:

a. violazione, anche non penalmente rilevante, dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, accertata in sede di verifica, ai sensi del punto 4 dell'art.9;

b. violazione o negligenza nell'osservanza dell'Avviso, di leggi, regolamenti, atti amministrativi e di norme di “*buona amministrazione*”;

c. inosservanza del termine di realizzazione dell'intervento, originariamente previsto o eventualmente prorogato;

d. imperizia o comportamento che incida sulla buona riuscita dell'intervento.

Si segnala, sul piano strettamente giuridico, che alcune previsioni contenute nell'art. 10, come il riferimento alle norme di buona amministrazione, nonché alla nozione di imperizia *tout court*, ovverosia sganciata del preciso richiamo a specifiche contestazioni o difformità progettuali, può ingenerare difficoltà interpretative.

Discutibile è, poi, la possibilità di revoca, contemplata dal numero 4, anche in ipotesi di ritardi non imputabili al destinatario. Tale prescrizione contrasta, ad avviso di chi scrive, con i principi generali che qualificano i casi di forza maggiore o caso fortuito tra le scusanti o esimenti per il ritardo o l'inadempimento di una data obbligazione, nonché con altra norma del medesimo Avviso - l'art.7 - che, per analoga fattispecie, consente di richiedere una proroga del termine di esecuzione dei lavori.

La revoca può essere solo parziale e ricorre allorquando, esaminate le spese documentate, risulti che solo una parte delle stesse è finanziabile.

Per effetto della revoca, la Regione provvede al recupero delle somme erogate nonché, ove le stesse siano state depositate presso conti fruttiferi, degli interessi maturati.

Rimane a carico dell'istante, in entrambe le tipologie di revoca, l'esecuzione dell'intervento in precedenza finanziato ed il pagamento dello stesso. Pertanto, alla richiesta di pagamento avanzata dall'impresa esecutrice dei lavori, l'Ente istante/Committente non potrà opporre il pregresso impegno regionale poi venuto meno.

La pubblicità in ordine alla procedura selettiva è garantita ed attuata, secondo il disposto dell'art. 12, attraverso la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Puglia; inoltre, ai sensi dell'art. 13 ultimo comma, è possibile, visitando un apposito *link*<sup>23</sup>, reperire l'intera documentazione concernente la procedura selettiva.

Gli uffici di riferimento vengono fissati, con l'articolo 13, nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici. Sempre il medesimo articolo individua, al numero 2, la figura del Responsabile del procedimento e, al numero 3, per l'ipotesi di dubbi ed incertezze in ordine alla interpretazione del bando, una apposita figura a cui chiedere chiarimenti o informazioni.

Si riporta, di seguito il testo della Determinazione e dello Schema di Avviso Pubblico.

---

<sup>23</sup> <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=schede&id=117> .

## **Testo della Determinazione e dello Schema di Avviso Pubblico<sup>24</sup>**

Il giorno 02/12/2013, in Modugno, nella sede del Servizio Lavori Pubblici in Viale delle Magnolie n. 6/8

### **IL DIRIGENTE**

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Vista** la Deliberazione n. 3261 in data 28.7.1998, con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e sue successive modificazioni e integrazioni e della L.R. n. 7/97;

**Vista** la determinazione n. 247 del 14.05.2013 con la quale il Dirigente del Servizio LL.PP., in attuazione di quanto disposto dall'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/07, ha dato applicazione all'esercizio dell'autonoma adozione di atti e provvedimenti da parte dei Dirigenti degli Uffici incardinati al Servizio LL.PP. ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni amministrative e

---

<sup>24</sup> Per semplicità espositiva non è stata riportata, in questa sede, anche la Domanda di ammissione a finanziamento; tale modulo è reperibile, unitamente all'intera documentazione inerente l'Avviso Pubblico, al seguente indirizzo <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=schede&id=117>.

tecniche, delegando, fra l'altro, al dirigente dell'Ufficio Gestione OO.PP. l'adozione degli atti di impegno e liquidazione sul cap. 521032;

**Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:**

**Rilevato** che l'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2016 della Regione Puglia", ha disposto: "Per l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti sono concessi contributi a favore degli oratori parrocchiali presenti nei comuni con meno di quindicimila abitanti nella misura massima dell'80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti definitivi e/o esecutivi. Per ogni oratorio può essere erogato un contributo massimo di euro 50 mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 09.01.06, il capitolo di spesa 511032, denominato "Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche - art. 21 L.R. n. 45 del 28/12/2012", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di € 500.000,00".

**Visto** che la L.R. 28 dicembre 2012, n. 46 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia" ha quindi previsto uno stanziamento di € 500.000,00 sul capitolo 521032.

**Considerato** che con delibera n° 852 del 03.05.2013 la Giunta regionale ha approvato lo schema dell'"Avviso Pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione", demandando al dirigente del Servizio Lavori Pubblici la pubblicazione del predetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l'assunzione dell'impegno di spesa e

l'esecuzione di ogni altro adempimento necessario all'attuazione di quanto previsto.

**Visto** che il Direttore di Area, con determina n. 25 del 26.11.2013, ha assegnato la disponibilità finanziaria in termini di competenza ai fini dell'impegno della somma di € 500.000,00 sul cap. 51132 del corrente Bilancio regionale.

**Ravvisata** la necessità di provvedere all'utilizzo di tali risorse.

**Vista** la delibera n. 1816 dell'8.10.2013, con la quale la Giunta Regionale ha - tra l'altro - preso atto della cessazione dall'impiego, a decorrere dall' 1.10.2013, del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ing. Francesco Bitetto, conferendo, dalla stessa data, la direzione ad interim di tale Servizio all'ing. Antonello Antonicelli, attuale Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

**Vista** la determinazione n. 547 del 24.10.2013, con la quale il Dirigente ad interim del Servizio Lavori Pubblici, ing. Antonello Antonicelli, nel confermare il quadro di deleghe di funzioni già disposte dal dirigente del Servizio LL.PP. comprese quelle contenute nella D.D. n. 247 del 14/05/2013, ha - tra l'altro - delegato al Dirigente dell'Ufficio Gestione OO.PP., dott. Antonio Lacatena, le attività di gestione direttamente riconducibili alle funzioni del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici;

### **VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n.28/2001 e s.m.i.**

**CODICE SPESA AI FINI DEL PSI: 990** - Spese **NON** escludibili dal patto di stabilità e **NO FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC)**.  
**SPESE IN CONTO CAPITALE**

**SIOPE: 2332** - denominazione: trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private.

bilancio autonomo

esercizio finanziario 2013

UPB 9.1.6

Capitolo di spesa 511032

Importo da impegnare: € 500.000,00

Causale dell'impegno: finanziamento interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali;

Creditori: da individuare successivamente, previa procedura selettiva;

Dichiarazioni e/o attestazioni:

1. Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 79/2009 si dichiara che la spesa che si impegna con il presente provvedimento sarà erogata nell'e.f. 2012; si attesta, pertanto, la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

3. La disponibilità finanziaria in termini di competenza per procedere all'impegno della predetta somma è stata assegnata con provvedimento del direttore di Area n. 25 del 26/11/2013;

**Visto di attestazione disponibilità finanziaria**

Il Responsabile della P.O.

Geom. Francesco Bitetto

Il Dirigente

Dott. Antonio Lacatena

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DETERMINA

1. E' assunto l'impegno di spesa della somma di **€ 500.000,00** sul Capitolo di spesa 511032 - U.P.B. 9.1.6 del Bilancio regionale autonomo - esercizio finanziario 2013;

2. si approva l' "Avviso Pubblico per la partecipazione alla procedura di selezione di interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali di cui all'art. 21 della L.R. n. 45/2012", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il presente provvedimento:

a. viene redatto in forma integrale;

b. diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;

c. sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, per i successivi provvedimenti di competenza, alla Segreteria della Giunta Regionale, all'Assessore alle OO.PP.

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente  
Dott. Antonio Lacatena

## SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di partecipazione alla  
selezione di interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza,  
l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori  
parrocchiali

L'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia", ha disposto: *"Per l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti sono concessi contributi a favore degli oratori parrocchiali presenti nei comuni con meno di quindicimila abitanti nella misura massima dell'80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti definitivi e/o esecutivi. Per ogni oratorio può essere erogato un contributo massimo di euro 50 mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 09.01.06, il capitolo di spesa 511032, denominato "Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche – art. 21 L.R. n. 45 del 28/12/2012", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00"*.

La L.R. 28 dicembre 2012, n. 46 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia" ha quindi previsto uno stanziamento di euro 500.000,00 sul capitolo 511032.

Al fine di procedere all'impiego delle risorse stanziare in Bilancio in modo da garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 852 del 03/05/2013, ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico il cui schema risulta allegato alla suddetta deliberazione.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta Regionale ha quindi demandato al Servizio Lavori Pubblici la pubblicazione del predetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché l'esecuzione di ogni altro adempimento necessario all'attuazione di quanto previsto nella citata deliberazione.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 852 del 03/05/2013 la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici - emana il presente Avviso Pubblico per la individuazione di interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza, l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti degli oratori parrocchiali.

### **Articolo 1 Risorse disponibili**

1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse stanziare sul capitolo 511032 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia, approvato con L.R. 28 dicembre 2012, n. 46;

2. Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad € 500.000,00;

## **Articolo 2 Soggetti beneficiari**

1. Destinatari del presente avviso sono gli Enti pubblici e privati che gestiscono oratori annessi a parrocchie o luoghi di culto, situati in Comuni della Regione Puglia con meno di 15.000 abitanti.

2. Per la individuazione dei Comuni in possesso del requisito di cui al precedente punto 1) si farà riferimento ai risultati del censimento ISTAT del 2011.

## **Articolo 3 Interventi finanziabili**

1. I contributi di cui al presente avviso sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti interventi sugli oratori parrocchiali:

- a) Adeguamento alle norme di sicurezza;
- b) Eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) Ampliamenti.

2. Non saranno ammessi a contributo interventi da realizzare su edifici o strutture diverse dagli oratori parrocchiali o interventi di tipo diverso rispetto a quelli sopra indicati.

3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, gli interventi proposti devono risultare coerenti con i vigenti strumenti di programmazione urbanistica e territoriale.

4. Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a lavori o beni per le quali il beneficiario abbia fruito di altro finanziamento regionale, nazionale e/o comunitario;

5. Non sono parimenti ammissibili a finanziamento le spese relative ad ammende, sanzioni e penali, nonché gli interessi per ritardati pagamenti ed i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e le transazioni.

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile solo nel caso in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia recuperabile;

#### **Articolo 4 Ammontare del contributo**

1. La quota di finanziamento regionale può essere al massimo pari all'80% della spesa ammissibile a finanziamento, restando la rimanente parte (almeno il 20%) a carico del soggetto proponente;

2. Il contributo concedibile non può comunque superare l'importo di € 50.000,00 per ciascun oratorio;

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a garantire a tutti i soggetti richiedenti il contributo nella misura massima prevista ai precedenti punti 1) e 2), un'apposita Commissione, nominata dal dirigente del Servizio Lavori Pubblici, procederà ad una valutazione dei progetti presentati ed alla formulazione di una graduatoria secondo i criteri individuati dal successivo art. 5;

4. Le richieste di finanziamento corredate da progettazione definitiva o esecutiva saranno finanziate con priorità rispetto a quelle che ne sono sfornite; per tale motivo, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a garantire a tutti gli interventi dotati di progettazione definitiva o esecutiva il contributo richiesto, la graduatoria di cui al precedente punto 3) sarà formulata solo fra gli interventi dotati di tale progettazione e, pertanto, gli interventi dotati della sola progettazione preliminare non saranno ammessi a valutazione.

5. Gli interventi saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

6. Nel caso in cui più progetti abbiano conseguito lo stesso punteggio, presentando la medesima percentuale di cofinanziamento, e le risorse finanziarie restanti non consentano il finanziamento integrale di tali

progetti, si procederà, esclusivamente fra gli stessi, al riparto proporzionale delle risorse disponibili in ragione dell'importo del progetto;

7. Qualora un Ente o Amministrazione, proponente un progetto utilmente collocato in graduatoria, dovesse rinunciare al finanziamento, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

### **Articolo 5 Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio**

1. I progetti presentati saranno esaminati e valutati con riferimento ai seguenti parametri ai quali sarà attribuito il punteggio massimo per ciascuno indicato:

- Grado di coerenza del progetto con le finalità previste dalla norma, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'adeguamento alle norme di sicurezza: **max punti 10**;

Nel caso di interventi di ampliamento, saranno valutati positivamente i progetti che dimostreranno di perseguire i criteri di sostenibilità ambientale richiamati dalla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", soprattutto con riferimento al risparmio energetico (art. 6) e ai criteri di selezione dei materiali da costruzione (art. 8).

- Risorse aggiuntive, ulteriori rispetto alla percentuale minima di cofinanziamento del 20%, garantite dai soggetti proponenti per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto: **max punti 10**.

2. L'assegnazione del punteggio relativo alla percentuale di cofinanziamento avverrà in misura proporzionale, attribuendo il punteggio massimo alla proposta progettuale che presenterà la percentuale di cofinanziamento più elevata e nessun punteggio alle proposte che presenteranno una percentuale di cofinanziamento pari al 20%;

3. In caso di parità di punteggio, si darà preferenza al progetto che presenta la percentuale di cofinanziamento maggiore;

4. Sulla base dei punteggi assegnati e della eventuale preferenza di cui al precedente punto 3), la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria che sarà approvata con determinazione del dirigente del Servizio Lavori Pubblici e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

### **Articolo 6 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. Le domande di ammissione a finanziamento devono essere redatte in conformità allo schema riportato nell'apposito modulo allegato al presente Avviso e parte integrante dello stesso (Mod.A), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o Amministrazione richiedente e devono includere la documentazione di cui al successivo comma 4.

2. Le domande devono essere consegnate a mano ovvero spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: "Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici - Via delle Magnolie n. 6 – 70026 Modugno (BA), e sul plico deve essere apposta la dicitura: "Sostegno agli oratori parrocchiali - Domanda di ammissione a finanziamento".

3. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Non verranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine indicato. In caso di spedizione a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro postale.

4. Alla domanda di ammissione a finanziamento i soggetti richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente dell'Ente o Amministrazione con la quale si assume l'impegno alla realizzazione dell'intero intervento per il quale viene chiesto il finanziamento, comprensivo della quota di cofinanziamento indicato nella istanza;

b) documentazione tecnica descrittiva dell'intervento da realizzare (relazione tecnica, progettazione esecutiva/definitiva/preliminare, ecc.);

5. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione implica la conoscenza e l'accettazione del contenuto del presente Avviso, in particolare per quanto si riferisce agli obblighi del beneficiario di cui ai successivi artt. 7) e 8), nonché alle modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo di cui al successivo art. 11).

### **Articolo 7 Termini per l'attuazione degli interventi**

Entro 90 giorni dalla riscossione dell'anticipazione di cui al successivo art. 11, lett. a), il soggetto beneficiario dovrà provvedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori e delle forniture di beni, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

2. L'intero intervento dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla erogazione del primo acconto;

3. In caso di motivati impedimenti o di ritardo nella realizzazione del progetto per cause non imputabili al soggetto beneficiario, potrà essere concessa una proroga, per un termine non superiore a 12 mesi, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine;

4. Nel caso in cui, decorso l'ulteriore termine di proroga, l'intervento non sia ancora terminato, il contributo concesso sarà revocato e le somme già anticipate dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

## **Articolo 8 Obblighi del beneficiario**

1. Il soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento ammesso a finanziamento e si obbliga a:

a) garantire il finanziamento integrativo indicato nella istanza al fine della integrale realizzazione l'intervento;

b) attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

c) riportare su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all'intervento ammesso a finanziamento il seguente **Codice CUP Cumulativo: B37B12000020002.**

d) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, successivamente modificata dal D.L. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 217/2010, in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 28, e del regolamento regionale n. 31/2009 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;

f) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

g) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali;

h) trasmettere alle Strutture Tecniche Provinciali del Servizio Lavori Pubblici competenti per territorio, ai fini della erogazione della seconda anticipazione e del saldo, la documentazione necessaria per l'emissione del parere tecnico previsto dal successivo art. 9, punto 6).

### **Articolo 9 Controlli e revoca del finanziamento**

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controllo sull'avanzamento fisico e finanziario degli interventi da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dei contratti.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

3. Il soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

5. Le attività di controllo e verifica tecniche di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono demandate alle Strutture Tecniche Provinciali del Servizio Lavori Pubblici.

6. In particolare, le Strutture Tecniche Provinciali, prima delle erogazioni finanziarie previste al punto 1, lettere b) e c), del successivo art. 11, dovranno, previ gli opportuni accertamenti di rito, attestare la regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

### **Articolo 10 Revoca della contribuzione finanziaria**

1. La Regione Puglia si riserva il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento, nonché nel caso di infruttuosa decorrenza del termine stabilito per il completamento dell'intervento previsto dal precedente articolo 7);

3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

4. E' facoltà, inoltre, della regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

## **Articolo 11 Modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

a) anticipazione del 10% contestualmente all'atto di ammissione a finanziamento del progetto e concessione del contributo;

b) ulteriore erogazione del 70% previa rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento per un importo pari ad almeno il 70% di quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento;

c) saldo del 20% previa rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.

2. Le spese sostenute dovranno essere comprovate da fatture quietanzate, mandati di pagamento o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente da cui si evinca l'avvenuto pagamento.

3. Le richieste di erogazione dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento che attesti che l'intervento è stato realizzato nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori e contratti pubblici, nonché della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, con espressa indicazione del CIG;

4. Alle richieste di erogazione della seconda anticipazione e del saldo i soggetti beneficiari dovranno allegare *“l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita”* (art. 22, comma 1, L.R. 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”).

5. Le erogazioni saranno eseguite nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a seguito del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal Patto di Stabilità Interno posti a carico della Regione

Puglia dalla legislazione nazionale e comunitaria. Pertanto, nessun onere potrà essere addebitato alla Regione in caso di ritardo nella esecuzione delle erogazioni per cause imputabili al rispetto di tali vincoli.

### **Articolo 12 Informazione e pubblicità**

1. Al fine di garantire la massima informazione e pubblicità, il presente avviso verrà pubblicato sul BURP nonché sul sito internet della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

### **Articolo 13 Uffici di riferimento**

1. L'Amministrazione responsabile del presente Avviso è la Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici - Via delle Magnolie n. 6 – 70026 Modugno (BA).

2. Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Lacatena, tel. 080-5407768, e-mail: [a.lacatena@regione.puglia.it](mailto:a.lacatena@regione.puglia.it).

3. Per chiarimenti o informazioni sull'Avviso: Geom. Francesco Bitetto, tel. 080-5407832, e-mail [francesco.bitetto@regione.puglia.it](mailto:francesco.bitetto@regione.puglia.it).

4. La documentazione ed i provvedimenti relativi al presente Avviso saranno pubblicati sul sito internet della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=schede&id=117>.

### **Articolo 14 Rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.